

Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare

OGGETTO:	ADEGUAMENTI STATUTARI: NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE, ADESIONI AUTOMATICHE E GOVERNANCE		
Decorrenza:	Immediata	Tipo:	Circolare
Data:	29 luglio 2026	Numero:	140/2026

DESTINATARI

TUTTI GLI ISCRITTI

DI COSA SI TRATTA

In considerazione (i) delle modifiche apportate al Decreto Legislativo 252 del 5 dicembre 2005 dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, in particolare art. 1 comma 201 e 204, (ii) delle modifiche apportate dal Decreto-legge del 30 aprile 2026 n. 62, convertito in Legge n. 112 del 25 giugno 2026 e (iii) dalle relative disposizioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, lo Statuto del Fondo Pensioni è stato adeguato relativamente alle **adesioni automatiche** (in particolare articoli 5 e 6), alle **nuove prestazioni pensionistiche** (in particolare articolo 11) e **alla governance** (in particolare articoli 21, 25 e 26).

Alleghiamo il documento di raffronto tra lo Statuto vigente, pubblicato sul nostro sito internet www.fondopensionibancopopolare.it e lo Statuto oggetto di adeguamento. La nuova versione dello **Statuto** è disponibile nell'area pubblica del sito web del Fondo – sezione Documenti – box Statuto.

Le ricadute sugli aderenti e sui beneficiari, a seguito delle modifiche, sono dettagliate nella **Nota Informativa**, nel **Supplemento alla Nota Informativa**, nel **Documento sul regime fiscale** e nel **Documento sulle Rendite**, disponibili nell'area pubblica del sito web del Fondo – sezione Documenti nei rispettivi box.

Relativamente alle **nuove prestazioni pensionistiche** è stata altresì predisposta una guida **Informativa dettagliata**, pubblicata nella sezione Documenti – box Informative e Newsletter del sito web.

Gli Uffici del Fondo Pensioni rimangono a disposizione degli Iscritti per qualsiasi ulteriore informazione all'indirizzo e-mail fondopensionibp@bancobpm.it e ai numeri telefonici 0371/580446-447 e al numero 045/8269222 il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 13.

**Fondo Pensioni del Gruppo
Banco Popolare**
Il Direttore generale

STATUTO IN VIGORE

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

1. Sono Aderenti:

- i dipendenti delle società dell'ex Gruppo Banco Popolare, esplicitamente aderenti al Fondo o confluiti nel Fondo in forza di accordo tra le Fonti Istitutive, anche con il solo conferimento del TFR, nel rispetto delle definizioni delle fonti istitutive tempo per tempo vigenti;
- i soggetti, non dipendenti delle Società, che abbiano esercitato anche in modo tacito le facoltà espresse all'Art. 8 comma 8 o all'Art.12 comma 2 lettera e) del presente Statuto e quelli che abbiano esercitato la medesima facoltà nei fondi originari senza soluzione di continuità nel piano pensionistico;
- i familiari degli aderenti fiscalmente a carico all'atto dell'iscrizione secondo le previsioni degli Accordi vigenti tra le Fonti Istitutive;
- i dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2007 nei confronti dei quali trovino applicazione le disposizioni in materia di conferimento tacito del TFR di cui all'art.8, comma 7 del "Decreto" e che non abbiano esplicitamente manifestato la loro volontà di adesione, inclusi quelli con le medesime caratteristiche confluiti nel Fondo in forza di accordo tra le Fonti Istitutive;

- coloro i quali risultino comunque aderenti alle sezioni a contribuzione definita dei fondi pensione originari non ricompresi nelle casistiche di cui ai punti precedenti.

2. Sono Beneficiari i percettori di prestazioni pensionistiche.

3. Hanno facoltà di aderire al Fondo:

- i dipendenti dell'ex Banco Popolare scrl in servizio;
- i dipendenti assunti a far tempo dal 1° gennaio 2017 dal Banco BPM S.p.A secondo gli accordi tra le Fonti Istitutive tempo per tempo vigenti;
- tutti coloro che siano alle dipendenze di società appartenenti al Gruppo Banco BPM per le quali siano stati stipulati specifici accordi con le OO.SS.;
- i dipendenti delle Società dell'ex Gruppo Banco Popolare per le quali siano stati stipulati specifici accordi tra le Fonti Istitutive;
- i familiari fiscalmente a carico degli aderenti di cui ai precedenti alinea. Le modalità attraverso le quali l'aderente attiva la posizione del familiare a carico sono definite dal Consiglio di amministrazione che regola – con apposito Regolamento - anche, in merito a dette posizioni, l'esercizio dei diritti rivenienti dalla normativa e dallo Statuto vigenti e l'entità minima delle contribuzioni.

STATUTO AGGIORNATO

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

1. Sono Aderenti:

- i dipendenti delle Società dell'ex Gruppo Banco Popolare, esplicitamente aderenti al Fondo o confluiti nel Fondo in forza di accordo tra le Fonti Istitutive, anche con il solo conferimento del TFR, nel rispetto delle definizioni delle fonti istitutive tempo per tempo vigenti;
- i soggetti, non dipendenti delle Società, che abbiano esercitato anche in modo tacito le facoltà espresse all'Art. 8 comma 10 o all'Art.12 comma 2 lettera e) del presente Statuto e quelli che abbiano esercitato la medesima facoltà nei fondi originari senza soluzione di continuità nel piano pensionistico;
- i familiari degli aderenti fiscalmente a carico all'atto dell'iscrizione secondo le previsioni degli Accordi vigenti tra le Fonti Istitutive;
- i dipendenti assunti ~~dopo il 1° gennaio 2007- antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal Decreto nella versione antecedente alla riforma di cui alla Legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando, nei confronti dei quali trovino applicazione le disposizioni in materia di conferimento tacito del TFR di cui all'art.8, comma 7 del "Decreto" e che non abbiano esplicitamente manifestato la loro volontà di adesione,~~ inclusi quelli con le medesime caratteristiche confluiti nel Fondo in forza di accordo tra le Fonti Istitutive (adesione tacita);
- i dipendenti assunti dopo il 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal Decreto, circa il conferimento del TFR maturando (adesione automatica);

- coloro i quali risultino comunque aderenti alle sezioni a contribuzione definita dei fondi pensione originari non ricompresi nelle casistiche di cui ai punti precedenti.

2. Sono Beneficiari i percettori di prestazioni pensionistiche.

3. Hanno facoltà di aderire al Fondo:

- i dipendenti dell'ex Banco Popolare scrl in servizio;
- i dipendenti assunti a far tempo dal 1° gennaio 2017 dal Banco BPM S.p.A secondo gli accordi tra le Fonti Istitutive tempo per tempo vigenti;
- tutti coloro che siano alle dipendenze di società appartenenti al Gruppo Banco BPM per le quali siano stati stipulati specifici accordi con le OO.SS.;
- i dipendenti delle Società dell'ex Gruppo Banco Popolare per le quali siano stati stipulati specifici accordi tra le Fonti Istitutive;
- i familiari fiscalmente a carico degli aderenti di cui ai precedenti alinea. Le modalità attraverso le quali l'aderente attiva la posizione del familiare a carico sono definite dal Consiglio di amministrazione che regola – con apposito Regolamento - anche, in merito a dette posizioni, l'esercizio dei diritti rivenienti dalla normativa e dallo Statuto vigenti e l'entità minima delle contribuzioni.

STATUTO IN VIGORE

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta.

La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento, sono descritti nella Nota informativa.

2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto.

3. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente che dovesse trasferire la propria posizione, maturata presso altro fondo, può allocarla su uno o più comparti.

STATUTO AGGIORNATO

Art. 6-Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di ~~rischio e di rendimento~~ **rischio-rendimento**, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta.

La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di ~~rischio e rendimento~~ **rischio-rendimento** sono descritti nella Nota informativa.

2. È previsto un comparto garantito destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR ai sensi della normativa ~~tempo per tempo~~ **tempo per tempo** vigente **fino al 30 giugno 2026**.

~~A seguito di~~ **Successivamente a** tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro/i comparto/i. **La Nota informativa descrive le caratteristiche del comparto garantito.**

3. Nel periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 30 giugno 2027, è previsto un percorso di investimento di progressiva riduzione del rischio destinato ad accogliere il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche successivamente al 30 giugno 2026, realizzato mediante combinazioni predefinite dei comparti. Il percorso di investimento, attuato mediante l'utilizzo di matrici di allocazione in percentuale dei comparti, è suddiviso in fasi funzionali all'età anagrafica dell'aderente utile per la determinazione dell'orizzonte temporale al pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Le matrici individuano, per singolo Ambito del Fondo e per singola fase, la combinazione dei comparti.

La componente azionaria stimata della singola fase è calcolata considerando per ogni comparto il peso percentuale della componente azionaria, se presente, e della componente immobiliare, se presente.

Il Fondo si è impegnato ad attivare, al termine del periodo transitorio, un profilo life cycle caratterizzato da differenti profili di rischio-rendimento che tengano conto dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica degli aderenti, di cui all'art. 8, comma 9, del Decreto, destinato ad accogliere il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche successivamente al 30 giugno 2026.

Successivamente a tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro/i comparto/i. La Nota informativa descrive le caratteristiche del percorso di investimento dedicato ad accogliere le adesioni automatiche.

~~3.~~ 4. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente che dovesse trasferire la propria posizione, maturata presso altro fondo, può allocarla su uno o più comparti.

STATUTO IN VIGORE

4. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti e/o modificare la scelta relativa all'allocazione dei contributi futuri secondo le modalità ed i tempi per l'esercizio della facoltà di cui al comma 3 stabiliti da apposito Regolamento emanato dal Consiglio di amministrazione che dovrà comunque consentirne la modifica almeno una volta l'anno.

In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.

STATUTO AGGIORNATO

4.-L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti e/o modificare la scelta relativa all'allocazione dei contributi futuri secondo le modalità ed i tempi per l'esercizio della facoltà ~~di cui al comma 3~~ stabiliti da apposito Regolamento emanato dal Consiglio di amministrazione che dovrà comunque consentirne la modifica almeno una volta l'anno.

In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.

STATUTO IN VIGORE

STATUTO AGGIORNATO

Art. 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) spese relative alla fase di accumulo indirettamente a carico degli aderenti in percentuale del patrimonio del singolo comparto;

b) spese relative alla fase di erogazione delle rendite;

c) spese e premi relativi alle prestazioni accessorie.

2. Il Banco BPM – nel rispetto di quanto definito negli accordi tempo per tempo vigenti:

- assicura il personale e le risorse necessarie a garantire una struttura organizzativa dedicata e adeguata alle disposizioni in materia tempo per tempo vigenti per lo svolgimento delle attività, oltre alla messa a disposizione di locali ed attrezzature necessari al funzionamento del Fondo;

- assume a proprio carico le spese generali inerenti alla ordinaria amministrazione, con esclusione del servizio di gestione patrimoniale e del depositario.

3. Lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente è regolato mediante stipula di un'apposita convenzione di servizio. L'eventuale attivazione di servizi in outsourcing da parte della Banca è subordinata al coinvolgimento preventivo del Fondo per eventuali valutazioni.

4. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa.

L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota Informativa.

5. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

Art. 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) spese relative alla fase di accumulo indirettamente a carico dell'aderente degli aderenti in percentuale % del patrimonio del/i comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale singolo comparto ;

b) spese relative alla fase di erogazione delle rendite della rendita vitalizia;

b-bis) spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia: spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera a), in relazione al/ai comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale residua;

c) spese e premi relativi alle prestazioni accessorie.

2. Il Banco BPM – nel rispetto di quanto definito negli accordi tempo per tempo vigenti:

- assicura il personale e le risorse necessarie a garantire una struttura organizzativa dedicata e adeguata alle disposizioni in materia tempo per tempo vigenti per lo svolgimento delle attività, oltre alla messa a disposizione di locali ed attrezzature necessari al funzionamento del Fondo;

- assume a proprio carico le spese generali inerenti alla ordinaria amministrazione, con esclusione del servizio di gestione patrimoniale e del depositario.

3. Lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente è regolato mediante stipula di un'apposita convenzione di servizio. L'eventuale attivazione di servizi in outsourcing da parte della Banca è subordinata al coinvolgimento preventivo del Fondo per eventuali valutazioni.

4. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa.

L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota Informativa.

5. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

STATUTO IN VIGORE

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante:

- a) il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando;
- b) da qualsivoglia altra entrata, direttamente o indirettamente finalizzata a conseguire gli scopi del Fondo, accolta e regolamentata dal Consiglio di amministrazione;
- c) da conferimenti derivanti da accordi collettivi aziendali.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").

3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.

5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi.

Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).

8. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

9. Sono consentite contribuzioni derivanti da elargizioni di terzi o altre entrate solamente se preventivamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione.

STATUTO AGGIORNATO

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante:

- a) il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando;
- b) da qualsivoglia altra entrata, direttamente o indirettamente finalizzata a conseguire gli scopi del Fondo, accolta e regolamentata dal Consiglio di amministrazione;
- c) da conferimenti derivanti da accordi collettivi aziendali.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto. ~~legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").~~

3. L'adesione tacita al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando.

4. L'adesione automatica al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dalle fonti istitutive. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

6. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.

7. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi.

Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

8. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

9. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).

10. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

11. Sono consentite contribuzioni derivanti da elargizioni di terzi o altre entrate solamente se preventivamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione.

STATUTO IN VIGORE

10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

STATUTO AGGIORNATO

12. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

STATUTO IN VIGORE

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'iscritto, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del regolamento di cui all'art. 6 comma 4.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

STATUTO AGGIORNATO

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche e RITA

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, **ai sensi dei commi 3 o 4**, verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del **Regolamento** di cui all'art. 6 comma 4.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero, **cessata l'erogazione della RITA parziale**, la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

STATUTO IN VIGORE

9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10. L'aderente, che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5, 6.

STATUTO AGGIORNATO

9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10. L'aderente, che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche, ~~in capitale e in rendita~~, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita **vitalizia** praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5, 6.

STATUTO IN VIGORE

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'iscritto è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

STATUTO AGGIORNATO

Art. 11 - Erogazione ~~della rendita~~ delle prestazioni pensionistiche

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita **vitalizia** il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'iscritto è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita **vitalizia** in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.
4. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:
 - a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie. Su richiesta dell'aderente la prestazione può essere erogata per un numero di anni maggiore rispetto a quelli corrispondenti alla speranza di vita dello stesso;
 - b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.
5. Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nel/i comparto/i scelto/i dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel/i comparto/i individuato/i dal Fondo nella Nota informativa.
- 5-bis. Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi del Fondo per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 5 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo il Fondo acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

STATUTO IN VIGORE**STATUTO AGGIORNATO**

6. Le prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

7. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.

8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del Regolamento di cui all'art. 6, comma 4.

9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda il versamento del TFR.

10. La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4, lett. a) e b).

STATUTO IN VIGORE**Art. 21 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione**

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea Generale, in rappresentanza degli iscritti, e metà nominati dalla Capogruppo, in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione dei componenti elettivi del Consiglio di amministrazione avviene sulla base del Regolamento Elettorale che costituisce parte integrante del presente Statuto.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e non devono trovarsi in situazioni di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.
7. Le cariche di Consigliere di amministrazione, componente del Collegio dei Sindaci e componente dell'Assemblea dei Delegati sono tra loro incompatibili.

STATUTO AGGIORNATO**Art. 21 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione**

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea Generale, in rappresentanza degli iscritti, e metà nominati dalla Capogruppo, in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione dei componenti elettivi del Consiglio di amministrazione avviene sulla base del Regolamento Elettorale che costituisce parte integrante del presente Statuto.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e non devono trovarsi in situazioni di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, ~~scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.~~ A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.
7. Gli Amministratori possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.
8. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
9. Le cariche di Consigliere di amministrazione, componente del Collegio dei Sindaci e componente dell'Assemblea dei Delegati sono tra loro incompatibili.

STATUTO IN VIGORE**STATUTO AGGIORNATO****Art. 25 – Presidente e Vice Presidente**

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti con maggioranza del 75% dei componenti dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i componenti nominati dalla Capogruppo e quelli eletti dagli Iscritti.
2. Il Presidente, e in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio e di fronte agli iscritti ed ai terzi.
3. Il Presidente del Fondo assolve alle previsioni dello Statuto e della normativa tempo per tempo vigente, ed in particolare gli competono gli obblighi di trasmissione alla Covip di ogni variazione delle fonti istitutive, delle norme statutarie e dei regolamenti da esse demandati, unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.
4. In caso di impedimento del Presidente lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente.

Art. 25 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti ~~con maggioranza del 75% dei componenti~~ dal Consiglio di amministrazione, ~~rispettivamente e a turno, tra i componenti nominati dalla Capogruppo e quelli eletti dagli Iscritti~~, tra i componenti con la maggioranza del 75% dei medesimi componenti.
2. Il Presidente, e in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio e di fronte agli iscritti ed ai terzi.
3. Il Presidente del Fondo assolve alle previsioni dello Statuto e della normativa tempo per tempo vigente, ed in particolare gli competono gli obblighi di trasmissione alla Covip di ogni variazione delle fonti istitutive, delle norme statutarie e dei regolamenti da esse demandati, unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.
4. In caso di impedimento del Presidente lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente.

STATUTO IN VIGORE

Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti di cui la metà eletta dall'Assemblea Generale e la metà nominata dalla Capogruppo in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene contestualmente all'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione con le modalità di cui al Regolamento Elettorale.
3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente fra i nominati dalla Capogruppo in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
10. Le cariche di componente del Collegio dei Sindaci, Consigliere di amministrazione e componente dell'Assemblea dei Delegati sono tra loro incompatibili.

STATUTO AGGIORNATO

Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti di cui la metà eletta dall'Assemblea Generale e la metà nominata dalla Capogruppo in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene contestualmente all'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione con le modalità di cui al Regolamento Elettorale.
3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
- ~~6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi. A decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Sindaci successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.~~
- ~~7. I Sindaci possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.~~
- ~~8. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.~~
9. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
10. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
11. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente fra i nominati dalla Capogruppo in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
12. Le cariche di componente del Collegio dei Sindaci, Consigliere di amministrazione e componente dell'Assemblea dei Delegati sono tra loro incompatibili.

STATUTO IN VIGORE

STATUTO AGGIORNATO

Art. 37 - Modalità di adesione

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.

6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.

7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

8. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli iscritti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

9. L'adesione viene confermata all'aderente mediante apposita lettera attestante la data di iscrizione.

Art. 37 - Modalità di adesione

1. L'adesione **esplicita** al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.

6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.

7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, ~~e nel caso di adesione contrattuale,~~ il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

8. In caso di adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione, il percorso di investimento di cui all'articolo 6 comma 3 nel quale sono investiti i contributi, nonché le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

9. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli iscritti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

10. L'adesione viene confermata all'aderente mediante apposita lettera attestante la data di iscrizione.